

Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Bergamo per il deposito gratuito di durata ventennale di beni culturali di proprietà di Regione Lombardia presso la Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo.

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 1 comma 3 in materia di conservazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale e l'art. 112 in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica;

PREMESSO che i Beni del Patrimonio Culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività; la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia è proprietaria dei beni culturali elencati all'art. 1 della presente convenzione;
- I suddetti beni sono conservati presso la Biblioteca Civica Angelo Mai del Comune di Bergamo, con sede presso Piazza Vecchia, 15 (24129 Bergamo);

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia, ai sensi della l.r. n. 25 del 7 ottobre 2016, art. 21, promuove la fruizione pubblica del proprio patrimonio culturale, perseguendo, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura, una politica di valorizzazione di beni e collezioni, anche attraverso l'acquisizione di oggetti o collezioni d'arte;
- I beni culturali elencati all'art. 1 della presente convenzione sono depositati presso la Biblioteca Civica Angelo Mai del Comune di Bergamo in condizioni di sicurezza e inseriti in un programma organico di conservazione e valorizzazione, in contesto ottimale per il loro utilizzo e fruizione pubblica;
- Regione Lombardia ritiene di conseguenza opportuno mantenere i suddetti beni presso la Biblioteca Civica Angelo Mai del Comune di Bergamo – in considerazione anche dell'affinità che questi hanno con le opere conservate presso lo stesso ente – e per questo motivo intende stipulare una convenzione di deposito gratuito di durata ventennale con il Comune di Bergamo;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Bergamo con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ ha espresso parere favorevole all'accettazione in deposito gratuito dei beni culturali di proprietà di Regione Lombardia di cui all'art.1 della presente convenzione, alle condizioni e nel rispetto delle clausole di seguito declinate e con determinazione dirigenziale n. _____ è stato approvato il testo della presente convenzione;

DATO ATTO che il testo della presente convenzione è stato approvato con D.G.R. n. XII/_____ del _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

Regione Lombardia (C.F. 800500501549), nella persona del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Cultura, Sabrina Sammuri, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1

e

Comune di Bergamo (C.F. _____), nella persona di _____, domiciliato per la carica in _____, autorizzato alla stipulazione del presente contratto ai sensi _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Regione Lombardia, in qualità di proprietaria, affida in deposito gratuito al Comune di Bergamo i seguenti beni culturali:

- **Alberto da Castello, Rosario della gloriosa Vergine Maria.** Venezia, Varisco, 1561;
- **Torquato Tasso, Delle rime...** Brescia, Marchetti, 1592-93, 2 voll.;
- **Torquato Tasso, La Gerusalemme liberata.** Padova, s.e, 1828, 3 voll.;
- **Torquato Tasso, Apologia in difesa della sua Gerusalemme Liberata.** Mantova, Osanna, 1585;
- **Torquato Tasso, Libro chiamato Antifor di Barosia.** Venezia e Padova, Sardi, 1651;
- **Il pastor Fido con le rime del Signor Cavalier Battista Guarini,** in Amstelodami, Pluymer, 1663;
- **Bacco in Toscana di Francesco Redi, Elogio del medesimo e La Svinatura di P.F. Carli.** Firenze, Gaspero Ricci, 1818;
- **Francesco Tromba, Trabisonda nella quale si tratta di nobilissime battaglie, con la vita, e morte di Rinaldo.** Di Francesco Tromba da Gualdo di Nocera, Venezia, Imberti, 1423 i.e. 1623;
- **Bartolomeo Scalvo, Le meditazioni del rosario della gloriosissima Maria Vergine.** Milano, appresso Pacifico Pontio, 1569; piccolo in -4°, 4 cc., 172 pp., 2 cc., frontespizio e tutto il testo entro cornice xilografica a piena pagina; pelle moderna ornata all'antica;
- **Le Calende Venete, Lunario dell'anno 1743 (1744-50). In cui, inoltre alle lunazioni, vi sono a suo luogo tutte le funzioni del Ser.mo Principe di Venezia.** Venezia, Bartoli, 1743-50; in -12, 8 tomi in 1 volume, pergamena antica. 150 tavole e 27 figure incise in rame da G. Filosi;

per un totale di n. 10 opere, perché vengano conservati a scopo di valorizzazione presso la Biblioteca Civica Angelo Mai del Comune di Bergamo, con sede presso Piazza Vecchia, 15 (24129 Bergamo).

ART. 2

Il Comune di Bergamo accetta in deposito gratuito presso la Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo le opere elencate all'art.1, attualmente già collocate presso tale istituto, e assume su di sé l'obbligo di custodirle e gestirle, sostenendo ogni eventuale spesa relativa, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente convenzione e, in particolare, secondo quanto specificato all'art. 8, nonché di restituirle in natura alla scadenza del termine convenuto.

Il Comune di Bergamo si impegna, inoltre, a garantire la corretta conservazione delle suddette opere, sulla base di quanto previsto dagli artt. 30 e 44 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, assumendo gli obblighi e le responsabilità che sono fissati dal Codice civile sul deposito volontario.

ART. 3

Il Comune di Bergamo si impegna ad assicurare che la fruizione delle suddette opere avverrà nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 101 e 112 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e che le attività per la loro valorizzazione e comunicazione evidenzieranno con chiarezza e in modo adeguato immagine e ruolo di Regione Lombardia, con la quale dovranno essere concordati i testi delle informazioni per la stampa, i materiali, i tempi e le modalità di comunicazione pubblica.

In particolare, il Comune di Bergamo si impegna a che i testi delle didascalie che corredano ogni materiale illustrativo e informativo a esse inerenti riportino l'indicazione che trattasi di opere concesse in deposito gratuito dall'ente proprietario Regione Lombardia. Il testo sarà corredato dal marchio completo della Regione, composto dal simbolo (Quadrato con Rosa camuna) e dal logotipo (la scritta "Regione Lombardia"). La riproduzione del marchio di Regione Lombardia deve attenersi alle indicazioni del "Brand Book di Regione Lombardia", approvato con D.G.R. X/7710 del 15 gennaio 2018.

Tutti i testi in questione verranno poi sottoposti alla valutazione e autorizzazione della Struttura competente della Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia, perché venga evidenziato con chiarezza e in modo adeguato il ruolo svolto da Regione Lombardia.

ART. 4

In particolare, il Comune di Bergamo:

- a) si impegna a garantire che le opere oggetto della presente convenzione rimangano in deposito gratuito presso la Biblioteca Civica Angelo Mai (Piazza Vecchia 15, Bergamo) e non siano trasferite senza autorizzazione regionale;
- b) si impegna a garantire lo stato di corretta conservazione e sicurezza in ambiente idoneo per temperatura, umidità, luce e sorveglianza adeguata delle opere in deposito;
- c) si impegna a garantire la pubblica fruibilità delle opere in deposito attraverso la sola consultazione, anche tramite riproduzioni che ne garantiscano l'integrità e ne evitino l'usura e il danneggiamento. Non sono ammesse forme di prestito al pubblico;

- d) potrà utilizzare le opere ricevute in deposito gratuito con la presente convenzione per sviluppare iniziative di valorizzazione e studio nell'ambito delle finalità istituzionali, dopo averne informato e in accordo con Regione Lombardia;
- e) si impegna a garantire che ogni riproduzione delle opere fatta a fini commerciali sia preventivamente autorizzata da Regione Lombardia.

ART. 5

Il Comune di Bergamo si impegna a garantire che le suddette opere siano protette da furti e danni secondo le misure in atto per il proprio patrimonio librario e assicurate alle stesse condizioni, stessi casi e stesse forme in uso per le opere analoghe di sua proprietà.

Il Comune di Bergamo si impegna, altresì, alla trasmissione di copia delle relative polizze assicurative alla Regione Lombardia, ove richieste.

ART. 6

1. Regione Lombardia avrà facoltà di accedere alle opere oggetto della presente convenzione negli orari di apertura della Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo e con l'assistenza del personale di quest'ultima. Le persone autorizzate dalla Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia dovranno essere munite di documento di riconoscimento;
2. Regione Lombardia avrà sempre la facoltà di ottenere la riproduzione delle suddette opere che si rendesse necessaria per l'esercizio della propria attività o per sviluppare iniziative di valorizzazione e studio, previa richiesta scritta e rilasciandone ricevuta al Conservatore responsabile della Biblioteca Civica Angelo Mai del Comune di Bergamo. Le operazioni necessarie saranno effettuate da personale indicato e autorizzato da Regione Lombardia e tutti gli eventuali costi saranno a Suo carico;

ART. 7

Regione Lombardia dovrà essere informata annualmente delle richieste per studi a carattere scientifico, tesi e pubblicazioni.

Copia digitale di eventuali pubblicazioni o studi dovrà essere fornita a Regione Lombardia – Biblioteca Tremaglia (bibliotecatremaglia@regione.lombardia.it).

Le parti possono fornire riproduzioni delle opere oggetto della presente convenzione a studiosi per soli scopi istituzionali, di ricerca e non lucrativi.

ART. 8

Interventi di conservazione, restauro, catalogazione e valorizzazione che si dovessero rendere necessari od opportuni, fatta salva la competenza dell'organo di tutela, saranno realizzati dal Comune di Bergamo e concordati con Regione Lombardia.

Nessuna spesa o rimborso potrà essere assunto dalle parti senza l'adozione dei relativi atti da parte dei dirigenti competenti e la verifica della relativa copertura finanziaria.

ART. 9

1. Per il prestito delle opere, anche singolarmente, per mostre e manifestazioni temporanee il Comune di Bergamo dovrà sempre acquisire il parere positivo di Regione Lombardia.
2. Regione Lombardia potrà disporre delle opere a fini espositivi per eventi di significativa rilevanza culturale e comunque sempre per usi e fini istituzionali. La richiesta di messa a disposizione dovrà essere inoltrata al Comune di Bergamo con almeno quattro mesi di preavviso a mezzo pec o altri sistemi di comunicazione legali che garantiscano la ricevuta da parte del destinatario.

ART. 10

1. La presente convenzione di deposito ha una durata di venti anni dalla data di sottoscrizione ed è eventualmente rinnovabile previo accordo scritto fra le parti, da formalizzarsi prima della scadenza del termine contrattuale.
2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno concordate tra le parti in forma scritta. L'eventuale recesso dalla presente convenzione di una delle parti deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, da inviare via pec o altri sistemi di comunicazione legali che garantiscano la ricevuta da parte del destinatario, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi;
3. In caso di risoluzione di questa convenzione per volontà di Regione Lombardia le spese di prelievo e di trasporto alla sede indicata da Regione Lombardia saranno a carico di quest'ultima;
4. Il deposito avviene a titolo completamente gratuito per Regione Lombardia.

ART. 11

Regione Lombardia, per gli adempimenti relativi alla presente convenzione, si avvale della Struttura competente per materia della Direzione Generale Cultura.

In particolare, detta Struttura vigilerà e verificherà il regolare adempimento di quanto previsto dalla convenzione anche attraverso sopralluoghi periodici e, in caso di inadempimenti immotivati, procederà all'eventuale ritiro delle opere con le modalità previste per la richiesta di messa a disposizione del bene, di cui all'art. 9 comma 2 della presente convenzione.

Le parti, inoltre, si impegnano a richiedere la necessaria autorizzazione alla competente Soprintendenza per tutte le attività descritte all'art.21 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

ART. 12

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere dall'attuazione della presente convenzione. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

ART. 13

Il presente accordo è stipulato in formato elettronico – con l'apposizione della firma digitale delle parti – ed è soggetto a imposta di bollo, se dovuta, e a registrazione solo in caso d'uso; i relativi costi saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale Cultura
Sabrina Sammuri

Per il Comune di Bergamo
